



COMUNE DI GAGGIO MONTANO

(Provincia di Bologna)

Piazza A. Brasa, n. 1 - 40041 Gaggio Montano

Tel. 0534/38003 - Fax 0534/37666

e-mail: segret.gaggio@cosea.bo.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

Sommario

TITOLO I.....	2
DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 - NOZIONE DI CENTRO ABITATO.....	2
TITOLO II.....	2
DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI.....	2
E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA.....	2
ART. 4 - PREINSEGNA.....	3
ART. 5 - CARTELLO	3
ART. 6 - MANIFESTI E VOLANTINI	3
ART. 7 - STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO E BANDIERA	4
ART. 8 - SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO.....	4
ART. 9 - IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA.....	4
ART. 10 - SORGENTI LUMINOSE.....	5
ART. 11 - COLLOCAZIONE VIETATA	6
ART. 12 - COLLOCAZIONE FUORI CENTRO ABITATO.....	6
ART. 13 - COLLOCAZIONE IN CENTRO ABITATO.....	7
ART. 14 - DIMENSIONI MASSIME	8
ART. 15 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI DI COLLOCAZIONE	8
ART. 16 - PIANI E STUDI COORDINATI DI ARREDO URBANO	8
ART. 17 - COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI.....	9
CON CARATTERE DI PROVVISORIETA'.....	9
ART. 18 - COLLOCAZIONE E CARATTERISTICHE DI CARTELLI	9
ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI.....	9
ART. 19 - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI	10
PUBBLICITARI LUMINOSI	10
ART. 20 - DISCIPLINA PARTICOLARE DEI MEZZI PUBBLICITARI	10
ART. 21 - CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE INSEGNE	10
ART. 22 - CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE PREINSEGNE.....	12
ART. 23 - CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEGLI STRISCIONI,	12
LOCANDINE, STENDARDI E BANDIERE	12
ART. 24 - CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI SEGNI	13
ORIZZONTALI RECLAMISTICI.....	13
ART. 25 - CARATTERISTICHE E INSTALLAZIONE DI TARGHE.....	13
PROFESSIONALI E DI ESERCIZIO.....	13
ART. 26 - TARGHE PUBBLICITARIE.....	13
ART. 27 - CARATTERISTICHE DELLE BACHECHE.....	14
ART. 28 - DISCIPLINA DELLE TENDE	14
ART. 29 - VETROFANIE.....	14
ART. 30 - CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI.....	14
DEGLI IMPIANTI FISSI PER LE AFFISSIONI.....	14
ART. 31 - PUBBLICITA' FONICA	15
ART. 32 - CARTELLI ED ALTRI MEZZI ABBINATI ALLA	15
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GLI UTENTI.....	15
ART. 33 - UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI.....	16
DI SERVIZIO, NELLE AREE DI PARCHEGGIO E NELLE	16
STAZIONI DI RIFORNIMENTO DI CARBURANTE.....	16
ART. 34 - MESSAGGI PUBBLICITARI SU STRUTTURE	16
A CARATTERE PROVVISORIO	16
ART. 35 - NORME GENERALI.....	17
ART. 36 - COLLOCAZIONE DI INSEGNE.....	17
37 - COLLOCAZIONE DI TARGHE PROFESSIONALI O DI ESERCIZIO	19
ART. 38 - TUTELA DI BACHECHE ED INSEGNE DI VALORE STORICO	19
COLLOCAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE BACHECHE.....	19
ART. 39 - COLLOCAZIONE DI TENDE	19

ART. 40 - CARATTERISTICHE, DIMENSIONI, MATERIALI	20
DEGLI IMPIANTI FISSI PER LE AFFISSIONI.....	20

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati, lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada, e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché del Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2 - NOZIONE DI CENTRO ABITATO

1. Si definisce centro abitato la parte di territorio inclusa in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, individuato cartograficamente ai sensi dell'art.-4 **3** del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e definito con apposita deliberazione di Giunta Municipale.

TITOLO II

DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI

E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

CAPO I - CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

ART. 3 – INSEGNE DI ESERCIZIO

1. E' da considerarsi insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.

3. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano secondo la loro collocazione in:

- a) frontali; **cioè aderenti al prospetto del fabbricato per tutta la loro superficie;**
- b) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, artigianali, commerciali, direzionali o di servizi in genere;
- c) su palina (insegna collocata su supporto proprio).
- d) a bandiera, cioè collocate perpendicolarmente al prospetto del fabbricato;**

5. La collocazione di insegne, e la dimensione delle stesse, nelle zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale viene disciplinata dagli artt. 35 e seguenti del presente regolamento.

6. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

7. La disciplina particolare delle insegne è contenuta nell'art. 21.

ART. 4 - PREINSEGNA

1. Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

2. La disciplina particolare delle preinsegne è contenuta nell'art. 22.

ART. 5 - CARTELLO

1. Si definisce cartello quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete).

3. Le dimensioni max dei cartelli collocati entro il centro abitato ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h sono:

- mq. 6 se disposti parallelamente all'asse della carreggiata;
- mq. 3 se non paralleli all'asse della carreggiata.

Fuori dal centro abitato non devono superare la superficie di mq. 6.

4. I cartelli devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al loro bordo superiore non maggiore di m. 6 e il loro bordo inferiore deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

ART. 6 - MANIFESTI E VOLANTINI

1. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera negli spazi preordinati su strutture murarie, su impianti fissi per le affissioni o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi

pubblicitari. Non può essere luminoso nè per luce propria nè per luce indiretta.

2. La collocazione di manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati.

3. E' consentita la diffusione mediante consegna all'utente direttamente nelle sue mani o deposito nelle cassette postali delle abitazioni. E' altresì consentita la diffusione sulle auto e sui tavolini dei pubblici esercizi.

ART. 7 - STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO E BANDIERA

1. Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

2. Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsors in generale.

3. Sono disciplinati dall'art. 23.

ART. 8 - SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

1. E' da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

2. E' disciplinato dall'art. 24.

ART. 9 - IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA

1. Si definiscono impianti di pubblicità o propaganda:

- a) **Targa di esercizio e professionale:** si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o un marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come saranno di seguito disciplinati nell'art. 25, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui all'art. 3, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;
- b) **Targa pubblicitaria:** è definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie; così come disciplinate da successivo art. 26;
- c) **Bacheca:** si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici, informazioni cinematografiche e di spettacolo, o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi. E' disciplinata dall'art. 27;
- d) **Tende:** si intendono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi. Sono disciplinate dall'art. 28;
- e) **Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile:** qualunque manufatto

finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili eventualmente eccedenti quelle prescritte per i cartelli pubblicitari posti fuori dal centro abitato, di cui al successivo art. 14, se installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, da collocarsi in aree o zone da individuare con gli appositi piani di cui al successivo art. 16, ovvero previa valutazione di progetti per la collocazione singola degli impianti. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta. Se collocato all'interno del centro abitato deve avere dimensione massima di:

- mq. 6 se disposto parallelamente all'asse della carreggiata;
- mq. 3 se non parallelo all'asse della carreggiata.

Fuori dal centro abitato è vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità, qualora posti in senso trasversale, non può essere inferiore a tre minuti.

- f) **Impianto di insegne o targhe coordinate:** si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 12 mq.;
- g) **Vetrofania:** si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici, così come disciplinata dall'art. 29;
- h) **Impianto di pubblicità o propaganda:** si intende qualunque manufatto comunque finalizzato alla pubblicità e/o propaganda di prodotti o attività non rientrante nelle fattispecie sopra disciplinate.

2. Gli **impianti fissi per le affissioni** sono destinati all'affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x 100 come indicato nelle Figg. nn. 1 e 2 (allegate) e saranno disciplinati, quanto alla loro collocazione, dal Piano Generale degli impianti previsto dall'art. 3 del D. Lgs. del 15.11.93 n. 507, secondo la presente tipologia:

- tipo "poster": impianto a muro o collocato a terra con supporti propri mono o bifacciale, (dimensioni mt. 6x3 come indicato nella Fig. n. 3);
- tipo "standard": impianto bifacciale collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente (dimensioni cm. 200x140), che verticalmente, (dimensioni cm. 140x200), come indicato nella Fig. n. 3;
- tipo "tabella": cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di dimensioni uguali o multiple di cm. 70x100 (vedi Fig. n. 2). Il n. max dei moduli dipende dalle condizioni del luogo dove deve essere installata.

3. Gli impianti fissi per le affissioni sono disciplinati, oltre che dal presente Regolamento, anche dai Regolamenti in materia di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Le caratteristiche tecniche e dei materiali sono indicate all'art. 31.

4. La **pubblicità sui veicoli** è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 30.04.92 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.

5. La **pubblicità fonica** è consentita alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 31 del presente Regolamento.

ART. 10 - SORGENTI LUMINOSE

1. E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati,

monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, non possono avere né luce intermittente né intensità luminosa superiore a 150 Watt/mq, o che comunque provochi abbagliamento.

CAPO II - NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

ART. 11 - COLLOCAZIONE VIETATA

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, è vietato, fuori ed entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, nei seguenti punti:

- a) sulle isole di traffico delle intersezione canalizzate;
- b) sulle corsie esterne delle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- c) in corrispondenza delle intersezioni;
- d) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza (Fig. n. 6 lett. g);
- e) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- f) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- g) sui ponti e sottoponti;
- h) sul cavalcavia e loro rampe;
- i) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni;
- l) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- m) lungo la viabilità di interesse panoramico individuate dal P.S.C.;
- n) lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto al titolo III del presente regolamento.

2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.

ART. 12 - COLLOCAZIONE FUORI CENTRO ABITATO

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi di pubblicità fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per le quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- m. 3 dal limite della carreggiata (Fig. n. 4);
- m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari (Fig. n. 5 lett. b);
- m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione (Fig. n. 5 lett. c);
- m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione (Fig. n. 5 lett. d);

- m. 150 prima dei segnali di indicazione (Fig. n. 5 lett. c);
- m. 100 dopo i segnali di indicazione (Fig. n. 5 lett. f);
- m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali (Fig. n. 6 lett. g);
- m. 250 prima delle intersezioni (Fig. n. 6 lett. h);
- m. 100 dopo le intersezioni;
- m. 200 dagli imbocchi delle gallerie (Fig. n. 7 lett. i);
- m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (Fig. n. 7 lett. l).

2. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 metri dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Le distanze di cui al comma 1 e quella di cui all'art. 11, comma 1, lett. d), non si applicano per le insegne di esercizio a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti oppure ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a m. 3.

4. Le distanze di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata.

ART. 13 - COLLOCAZIONE IN CENTRO ABITATO

1. La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane, per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, salvo quanto previsto dall'art. 17 e dal comma successivo del presente articolo, può essere autorizzata nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

2. Queste distanze sono ridotte sulle strade di tipo E) ed F), di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30.04.92 n. 285, come di seguito indicato:

- m. 15 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- m. 20 dai segnali stradali e dalle intersezioni;
- m. 20 dal punto di tangenza delle curve orizzontali, dagli impianti semaforici e dagli imbocchi delle gallerie;
- m. 20 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
- m. 2,5 dal limite della carreggiata.

3. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 2,5 metri dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non

inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

4. Le distanze di cui al comma 1 e quella di cui all'art. 11, comma 1, lett. d), non si applicano per le insegne di esercizio a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti oppure ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a m 2,5.

5. Le distanze di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a m 3 dal limite della carreggiata.

6. Alle pensiline di fermata autobus recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq non si applicano le distanze previste dal comma 2 del presente articolo.

ART. 14 - DIMENSIONI MASSIME

1. Fuori centro abitato i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di mq. 6 ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati che possono raggiungere la superficie di mq. 20.

2. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq.

3. Per il Centro Abitato si rimanda alle norme che disciplinano le singole tipologie di impianti.

ART. 15 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI DI COLLOCAZIONE

1. I criteri di individuazione degli spazi di collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono indicati nelle norme che disciplinano le singole fattispecie.

2. Salvo quanto previsto dal Regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari la percentuale massima della superficie utilizzabile rispetto a quella del prospetto del fabbricato (o del fronte stradale) è del 15%.

ART. 16 - PIANI E STUDI COORDINATI DI ARREDO URBANO

1. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente regolamento, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di piani o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dall'Amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.

2. L'approvazione di tali piani è subordinata alla verifica del rispetto dei principi e criteri inderogabili previsti dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

**ART. 17 - COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
CON CARATTERE DI PROVVISORIETA'**

1. Possono essere autorizzati cartelli pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, sulla base delle modalità procedurali indicate dal successivo art. 43.

2. La domanda può essere presentata dallo Stato, dalle Regioni e Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici, da associazioni sportive, culturali e ricreative, partiti politici e organizzazioni sindacali, enti culturali e turistici.

3. La collocazione di tali cartelli può derogare a quanto stabilito nelle disposizioni di cui al Tit. II, Capo II, del presente Regolamento ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltrechè durante la settimana precedente ed alle 24 ore successive.

4. Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, e per le mostre che si svolgono all'interno delle gallerie comunali è consentita l'installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali e vetrinette o simili posate direttamente al suolo. Inoltre sono consentiti in deroga alle disposizioni di cui al Titolo II, Capo II, del presente regolamento, i relativi cartelli informativi. Tale disposizione si applica anche nelle zone ed edifici di cui al Titolo III.

5. E' consentita con i limiti e le condizioni di cui sopra, l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari per l'attività di educazione stradale.

**ART. 18 - COLLOCAZIONE E CARATTERISTICHE DI CARTELLI
ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**

1. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.

2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

4. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera dentro e fuori dai centri abitati deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

6. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo, fatte salve le eccezioni previste nell'art. 17 del presente Regolamento.

7. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme urbanistico-edilizie o si trovino nei centri o nuclei storici o in territorio rurale, il competente Settore provvederà ad inviare copia della documentazione presentata, all'Ufficio Tecnico per il rilascio del necessario provvedimento amministrativo, che

costituisce presupposto indispensabile per l'istruttoria della domanda prodotta per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente Regolamento.

8. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda collocati su aree pubbliche o di uso pubblico non visibili dalla strada, non sono assoggettati alle limitazioni previste dal presente Capo.

ART. 19 - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere nè luce intermittente, nè di intensità luminosa superiore a 150 Watt per mq. e tale da provocare abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.

2. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

3. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

4. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.

CAPO III - DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 20 - DISCIPLINA PARTICOLARE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Le norme del presente capo disciplinano alcune caratteristiche peculiari di mezzi pubblicitari, rimanendo invariate le norme comuni del Capo II.

ART. 21 - CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE INSEGNE

1. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate entro il centro abitato ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h sono le seguenti:

- per quelle individuate ai punti a) e c) dell'art. 3 comma 4 **3**:
 - I. collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 10 mq.;
 - II. non collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 2 mq.;
- per quelle individuate al punto b) dell'art. 3 comma 4, 20 mq.

2. Fuori dal centro abitato le insegne di esercizio non devono superare la superficie di mq. 6, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq., è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq., fino al limite di 50 mq.

3. Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a ml. 3,00 e 4,70 (Fig. n. 11).

4. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml. 1,20.

5. Il bordo inferiore delle insegne di esercizio deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

6. Le insegne frontali devono essere installate indifferentemente nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, o immediatamente al di sopra di esso. In entrambi i casi devono avere un'altezza max di cm. 80 e una sporgenza max rispetto al filo esterno dal muro di cm. 20 e devono essere contenute all'interno della proiezione verticale del vano medesimo (Fig. 10).

Nel caso di vetrine adiacenti e/o di accessi esclusivamente inerenti una medesima attività produttiva le insegne frontali possono essere installate nello spazio compreso tra i due stipiti estremi, nel rispetto della dimensione max di altezza di cm. 80 e di profondità prima indicata.

Nel caso che l'insegna frontale, posta sopra vetrine adiacenti, superi i 80 cm. di altezza e comunque nel rispetto della superficie max di cui ai commi 1 e 2, l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere favorevole della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

7. Le insegne dovranno essere, o del tipo "cassonetto" al neon con pannello interamente luminoso, o del tipo "cassonetto" con luminosità limitata ai caratteri e/o simboli della denominazione di esercizio.

8. Sono consentite le insegne a singole lettere scatolari del tipo a luce indiretta di altezza massima di cm 50, mentre sono vietate le insegne a singole lettere scatolari in rilievo a tutta lettera luminosa, ad eccezione dei casi di seguito indicati, e quelle finalizzate con filo di neon, a meno che non siano contenute in un cassonetto interamente chiuso.

9. In edifici ad esclusiva destinazione industriale e/o commerciale e/o artigianale e/o direzionale e/o di servizio possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, anche a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio, con presentazione del progetto di facciata all'Ufficio Tecnico per la verifica di quanto di competenza (Fig. n. 10). In tutti i casi sopra indicati, in deroga a quanto stabilito nel comma 8, è consentita anche l'installazione di insegne a singole lettere scatolari del tipo a tutta lettera luminosa. Negli edifici, invece, destinati prevalentemente a funzioni industriali e/o commerciali e/o artigianali e/o direzionali e/o di servizio, devono essere installati esclusivamente impianti di pubblicità, riferiti alle attività da insediare o insediate, mediante strutture coordinate posizionate al piano terra, nelle aree di pertinenza.

10. Le insegne montate su supporto proprio o su palina se collocate su area privata devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore di m. 6,00; se aggettanti su suolo pubblico devono rispettare le condizioni indicate ai commi 3° e 4° del presente articolo, e comunque devono essere contenute in un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore di m 6.

11. E' vietata l'installazione di insegne sui parapetti di balconi e sulle pensiline.

12. Le distanze indicate negli artt. 12 e 13 del presente Regolamento non sono rispettate per le insegne a bandiera relative a Uffici postali, posti telefonici pubblici, tabaccherie, ricevitorie enalotto, lotto, superenalotto, totocalcio e similari, distributori di carburanti, farmacie e posti di pronto soccorso, anche se collocate non parallelamente al senso di marcia dei veicoli, purchè non ingenerino confusione con la segnaletica stradale, ovvero non ne rendano difficile la comprensione o ne riducano la visibilità o l'efficacia.

13. Le insegne concernenti le strutture sanitarie (case di cura private, gabinetti e

ambulatori mono e polispecialistici) possono essere collocate orizzontalmente, verticalmente, sopra l'edificio e quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione, rispettando, in tali ultimi casi, la procedura di cui al precedente art. 18, 7° comma. Possono avere dimensioni massime di mt. 1,00x2,00 e devono essere installate nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi; non devono riportare alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso. Gli eventuali elementi luminosi e/o illuminanti non devono essere intermittenti o lampeggianti nè programmati in modo tale da dare un messaggio variabile.

14. Per gli Alberghi possono essere utilizzate insegne tipo "a bandiera orizzontale" ancorate a muro di dimensioni max, compresa la struttura, di m. 1,20 x 1,00, con scritta riprodotte il logo della denominazione e le stelle di categoria, comunque in un solo esemplare (Figg. n. 13 e 13 bis). Sono altresì consentite le insegne frontali.

ART. 22 - CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE PREINSEGNE.

1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e devono essere contenute nelle seguenti dimensioni:

- minimo cm 100 x 20;
- massimo cm 150 x 30;

2. Hanno fondo di colore beige Pantone 155C, non rifrangente. Le scritte alfanumeriche sono di colore nero, ad eccezione dei marchi che possono essere riportati nel colore originale.

3. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

4. Fuori dei centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 metri, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite nell'art. 11, comma 1, lettere c), d), e), f), g) ed i). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e dopo i segnali stradali pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 50 metri.

5. All'interno dei centri abitati le distanze indicate nell'art. 13, comma 2, del presente Regolamento non sono rispettate quando le preinsegne sono collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli. Qualora le preinsegne non siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli, la distanza da rispettare dalle intersezioni, fatto salvo il rispetto delle altre distanze indicate nell'art. 13, comma 2 prima citato, è ridotta a m. 10.

ART. 23 - CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEGLI STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI E BANDIERE

1. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltrechè per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltrechè alla settimana precedente ed alle 24 ore successive allo stesso.

2. Per la loro collocazione fuori dal centro abitato le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari di cui all'art. 12 sono ridotte da m 50 a m 12,5, mentre all'interno del centro

abitato la loro collocazione" può avvenire in deroga alle distanze previste nell'art. 12. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m 5,1 rispetto al piano della carreggiata.

3. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato.

ART. 24 - CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali, commerciali, artigianali, direzionali e/o di servizio e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e 24 successive.

2. Per essi non si applicano i divieti previsti all'art. 11 e le distanze di cui agli artt. 12 e 13 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

3. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

ART. 25 - CARATTERISTICHE E INSTALLAZIONE DI TARGHE PROFESSIONALI E DI ESERCIZIO

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente lateralmente alla porta ed avere una dimensione massima di cm. 40 x 30, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 37. La scelta del materiale delle targhe viene effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale sulla base di una valutazione estetica che tenga conto di eventuali targhe già esistenti nelle zone limitrofe.

2. Le targhe concernenti le attività professionali sanitarie (professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie) esercitate in studi personali, singoli o associati, nel rispetto delle dimensioni di cui al precedente comma, devono essere composte in caratteri "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm. 8,00; avere fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante; non contenere nessun messaggio pubblicitario. Inoltre, devono essere completate da una targhetta riportante il numero e la data di scadenza dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico competente (USGT), in deroga a quanto previsto dal successivo art. 48, 1° comma lettera e).

3. Le targhe concernenti le strutture sanitarie, già definite al precedente art. 21, 15° comma, devono rispettare le prescrizioni di cui sopra ed essere composte in caratteri "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm. 12,00.

4. Sono vietate sui parapetti dei balconi e sulle pensiline.

ART. 26 - TARGHE PUBBLICITARIE

1. Le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm. 50 x 25.

2. Sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.

3. Sono vietate sui parapetti dei balconi e sulle pensiline.

ART. 27 - CARATTERISTICHE DELLE BACHECHE

1. E' ammessa l'installazione di bacheche in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9 e nel rispetto della tipologia di cui alle fig. 17 e 18.
2. La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a cm. 20 dal filo esterno della muratura.

ART. 28 - DISCIPLINA DELLE TENDE

1. Le tende a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali dovranno osservare un'altezza minima dalla quota del marciapiede di ml. 2,20, a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità ed un oggetto inferiore di almeno cm. 20 rispetto alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a m lineari 3. In strade prive di marciapiede l'oggetto delle tende non dovrà superare la dimensione di m 1.
2. Le tende possono essere collocate in deroga alle distanze minime di cui agli artt. 12 e 13 del presente regolamento nel solo caso in cui non riportino alcun tipo di messaggio pubblicitario.
3. Nel caso in cui riportino scritte pubblicitarie, seguono le disposizioni generali previste per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.
4. La sostituzione della tenda o anche della sola tela, comporta l'adeguamento alla presente normativa.

ART. 29 - VETROFANIE

1. L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti all'attività esercitata. In ogni caso le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.

ART. 30 - CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI DEGLI IMPIANTI FISSI PER LE AFFISSIONI

1. Ove consentito da precise disposizioni comunali, per gli **impianti fissi "tipo tabella"**, collocati a muro sulle facciate degli edifici o su altri manufatti, individuati e delimitati da una cornice, è da prevedersi l'utilizzo del modello come rappresentato a titolo esemplificativo nella Fig. n. 2.
2. Gli **impianti fissi "tipo standard"** dovranno essere conformi alle caratteristiche per essi previste e indicate nel modello raffigurato nella Fig. n. 3. La struttura di sostegno dovrà essere realizzata con profilato metallico a sezione circolare senza discontinuità superiore in modo da conferire all'insieme un maggiore grado di stabilità laterale, opportunamente verniciata con colore da determinare anche in rapporto al luogo in cui essa viene installata. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni standard di cm. 140 x 200 fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio non verniciato. Il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco. L'impianto dovrà inoltre essere

dotato di una targhetta bifacciale indicante il Comune di appartenenza e il numero identificativo dell'impianto stesso.

3. Gli **impianti per affissioni "tipo poster"** rappresentati a titolo esemplificativo alla Fig. n. 3 sono costituiti principalmente da un pannello delle dimensioni standard di ml. 6 x 3 racchiuso da una cornice in materiale plastico o metallico, di colore e forma (Figura 3 bis) da determinarsi in funzione delle caratteristiche dei luoghi e dell'ambiente circostante. Il tutto dovrà essere sostenuto da uno o al massimo due montanti (con coloritura diversa dalle cornici), tale da configurarsi complessivamente, sia che si tratti di impianto monofacciale che bifacciale, come un corpo scatolare chiuso ai lati, oltre che sul lato non utilizzato.

ART. 31 - PUBBLICITA' FONICA

1. La pubblicità fonica è autorizzata dal Comune.

2. Fuori dai centri abitati è consentita, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30. Nei Centri Abitati, per ragioni di pubblico interesse sono disposte le limitazioni di seguito indicate.

3. La pubblicità fonica è vietata entro un raggio di m 50:

- dalle strutture cimiteriali, limitatamente agli orari di apertura delle stesse;
- dai luoghi di culto e dalle cerimonie religiose.

4. E' consentito effettuarla nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 13,00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

5. Nei giorni festivi o negli orari non previsti sopra, è possibile concedere deroghe durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.

6. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.

7. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della Legge 24.04.1975 n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Funzionario competente del Comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

8. In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Marzo 1991.

ART. 32 - CARTELLI ED ALTRI MEZZI ABBINATI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GLI UTENTI

1. Lungo le strade e in prossimità di esse è ammessa l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche, rastrelliere ed altre, purchè siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, ad eccezione dei casi in cui la superficie di esposizione sia inferiore a mq. 1.

2. Qualora gli impianti pubblicitari di servizio siano costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali, le distanze minime previste per la loro collocazione fuori e dentro i centri abitati non sono rispettate quando lo spazio pubblicitario abbia una superficie inferiore a mq 3.

**ART. 33 - UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI
DI SERVIZIO, NELLE AREE DI PARCHEGGIO E NELLE
STAZIONI DI RIFORNIMENTO DI CARBURANTE**

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, semprechè gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

2. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza così come definiti dal precedente art. 32, entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato.

3. Fuori dei centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio della superficie massima di mq. 4. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui agli artt. 11 e 12 ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

4. Per le insegne di esercizio poste nelle stazioni di rifornimento di carburante, nelle aree di servizio e nelle aree di parcheggio poste all'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dal 3° comma, e non si applicano le distanze minime previste dall'art. 13.

**ART. 34 - MESSAGGI PUBBLICITARI SU STRUTTURE
A CARATTERE PROVVISORIO**

1. Sulle strutture a carattere provvisorio, o con carattere di stagionalità, che non si protraggono per più di 180 gg., è consentita l'installazione della sola insegna di esercizio.

TITOLO III

COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI

ZONE E SU EDIFICI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO,

CULTURALE ED AMBIENTALE

ART. 35 - NORME GENERALI

1. Le norme del presente Titolo disciplinano la collocazione di particolari forme pubblicitarie all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle altre disposizioni comuni.

2. All'interno dei centri e dei nuclei storici e nel territorio rurale, come definito dal Regolamento Urbano ed Edilizio, è ammessa l'installazione delle sole insegne di esercizio che dovranno di norma essere contenute all'interno del vano di accesso ai locali dove si svolge l'attività pubblicizzata. Sono ammesse insegne o targhe appese all'esterno del vano di accesso, anche illuminate purchè non luminose, e su parere favorevole della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

2 bis. Ad esclusione degli edifici vincolati ex D.Lgs n.42/2004, è consentita inoltre la installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, negli uffici postali e nei posti telefonici pubblici, farmacie, tabaccherie, posti di pronto soccorso ricevitorie enalotto, lotto, superenalotto, totocalcio e similari e in tutti gli esercizi pubblici e commerciali e di servizio presenti nelle zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'art.6.1.1 del RUE;

3. Sono vietate:

- a) la collocazione di insegne su palina;
- ~~b) la installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle riferite a uffici postali e posti telefonici pubblici, farmacie, tabaccherie, posti di pronto soccorso ricevitorie enalotto, lotto, superenalotto, totocalcio e similari;~~
- c) la installazione di insegne sui tetti, terrazzi, balconi, finestre e facciate, fatte salve, per quest'ultimo caso, le deroghe previste al successivo articolo 36;
- d) l'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori;
- e) l'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi similari;
- f) l'utilizzo di fonti luminose, diverse dalle insegne, dirette ed indirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica.

ART. 36 - COLLOCAZIONE DI INSEGNE

1. Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a ml. 3,00 e 4,70 (Fig. n. 11).

2. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non

può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml. 1,20.

3. Il bordo inferiore delle insegne di esercizio deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

4. All'interno del negozio, inteso come spazio espositivo retrostante la vetrina, è ammessa qualsiasi tipo di insegna.

5. Nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, immediatamente al di sotto di questa, sono ammesse insegne, in un unico esemplare, o a singole lettere scatolari a luce indiretta o cassonetti opachi con luminosità limitata alle singole lettere, simboli e numeri o insegne finalizzate con filo di neon contenute in un cassonetto interamente chiuso con retro opaco e fronte trasparente. In detti casi tali insegne devono avere un'altezza massima di cm 50 e non devono sporgere dal filo esterno della facciata.

6. In alternativa a quanto previsto al comma precedente, immediatamente al di sopra dell'architrave, e comunque limitatamente alla larghezza dell'imbotte della vetrina, sono consentite insegne, in un unico esemplare, non luminose, di altezza massima di cm 50, prive di cassonetto e non scatolari che possono essere illuminate da corpi luminosi esterni. Il numero di tali corpi illuminanti dovrà essere contenuto nel limite dello strettamente necessario all'illuminazione dell'insegna.

7. Per le insegne a luce indiretta, l'apparecchio di illuminazione deve essere contenuto entro la profondità max di cm. 20 dal filo esterno del muro ed avere una bassa intensità luminosa. E' comunque vietata la installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza. In presenza di aperture ad arco a "tutto sesto", l'insegna non potrà comunque occupare lo spazio descritto dallo stesso.

8. E' vietata l'installazione di insegne sui parapetti di balconi, sulle pensiline, dentro le luci delle finestre, nelle arcate frontali e di testa dei portici.

9. Le insegne a bandiera orizzontale o verticale relative a Uffici Postali, posti telefonici pubblici, tabaccherie, farmacie, posti di pronto soccorso, ricevitorie enalotto, lotto, superenalotto, totocalcio e similari devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente, in un solo esemplare.

10. Le distanze indicate negli artt. 12 e 13 del presente Regolamento non sono rispettate per le insegne a bandiera relative a Uffici postali, posti telefonici pubblici, tabaccherie, ricevitorie enalotto, lotto, superenalotto, totocalcio e similari, distributori di carburanti, farmacie e posti di pronto soccorso, anche se collocate non parallelamente al senso di marcia dei veicoli, purchè non ingenerino confusione con la segnaletica stradale, ovvero non ne rendano difficile la comprensione o ne riducano la visibilità o l'efficacia.

11. Le insegne concernenti le strutture sanitarie (case di cura private, gabinetti e ambulatori mono e polispecialistici) possono essere collocate orizzontalmente, verticalmente, sopra l'edificio e quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione, rispettando, in tali ultimi casi, la procedura di cui al precedente art. 18, 7° comma. Possono avere dimensioni massime di mt. 1,00x2,00 e devono essere installate nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi; non devono riportare alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso. Gli eventuali elementi luminosi e/o illuminanti non devono essere intermittenti o lampeggianti nè programmati in modo tale da dare un messaggio variabile.

12. Per gli Alberghi possono essere utilizzate insegne tipo "a bandiera orizzontale" ancorate a muro di dimensioni max, compresa la struttura, di m. 1,20 x 1,00, con scritta riprodotte il logo della denominazione e le stelle di categoria, comunque in un solo esemplare (Figg. n. 13 e 13 bis). Sono altresì consentite le insegne frontali.

37 - COLLOCAZIONE DI TARGHE PROFESSIONALI O DI ESERCIZIO

1. La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere è consentita solo ad esercizi e studi professionali privi di vetrina. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte o sullo stipite. L'installazione delle targhe su immobili classificati o ricadenti in centri o nuclei storici verrà trasmessa all'Ufficio Tecnico per l'acquisizione del parere della C.Q..

2. Devono avere fattura compatta, nessuna componente luminosa o illuminante. Inoltre, devono essere completate da una targhetta riportante il numero e la data di scadenza dell'autorizzazione rilasciata dal Settore competente, in deroga a quanto previsto dal successivo art. 47, 1° comma lettera e).

3. La dimensione massima delle targhe è di cm. 40 x 30 e comunque dovrà essere commisurata allo stato dei luoghi.

4. Sono vietate sui parapetti dei balconi e sulle pensiline.

ART. 38 - TUTELA DI BACHECHE ED INSEGNE DI VALORE STORICO COLLOCAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE BACHECHE

1. Le insegne e bacheche esistenti, di valore storico-tipologico o di altra qualità progettuale sono sottoposte a tutela. Qualunque progetto di modificazione, dovrà ottenere il parere vincolante dell'Ufficio Tecnico.

ART. 39 - COLLOCAZIONE DI TENDE

1. Le tende esterne a protezione di vetrine ed ingressi pedonali dovranno avere un'altezza minima dalla quota del marciapiede di ml. 2,20 compreso le parti mobili, sempre che ciò non crei intralcio alla visibilità, ed un oggetto inferiore, di almeno di cm. 20, alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a ml. 2. In strade prive di marciapiede l'oggetto delle tende non dovrà superare la dimensione di m. 1,00.

2. Le tende dovranno essere collocate internamente al vano vetrina o esclusivamente al di sopra del predetto vano, con strutture in metallo color grafite o colore uguale al tessuto e tessuto in tela, nei colori canapa, rosso bruno, verde scuro (Fig. n. 14). Nel perimetro dei centri storici si prescrive in generale l'uso di tinte neutre. E' vietata la collocazione di protezioni laterali. Nel caso di vetrine e/o accessi adiacenti, al servizio esclusivo di una medesima attività produttiva, le tende potranno essere collocate immediatamente al di sopra del vano vetrina nello spazio compreso tra i due stipiti estremi. Nel caso di aperture a tutto sesto la tenda è da collocarsi all'imposto dell'arco e non sopra di essa per consentire la lettura dei fronti esterni.

3. Per le scritte pubblicitarie e le insegne di esercizio da porre sulle tende si applicano le disposizioni di cui all'art. 28.

4. La sostituzione di tende, anche se della sola tela, comporta l'adeguamento alla presente normativa.

5. Le tende da installare su vetrine di nuova realizzazione dovranno essere previste nel relativo progetto edilizio.

6. Le tende da installare su differenti vetrine di un medesimo prospetto dovranno essere progettate e realizzate con materiali, forme e colori coordinati.

**ART. 40 - CARATTERISTICHE, DIMENSIONI, MATERIALI
DEGLI IMPIANTI FISSI PER LE AFFISSIONI**

1. L'affissione di manifesti, avvisi e fotografie il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x 100 è effettuata negli impianti fissi per le affissioni, di cui all'art. 9, 2° comma, da realizzarsi secondo le seguenti tipologie, la cui collocazione sarà disciplinata dal piano generale degli impianti previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 15.11.93 n. 507:

- tipo "tabella": quadro monofacciale in lamiera o altro materiale con cornice perimetrale metallica color grafite o in legno, dotata di targhetta "fregio", destinata a contenere il numero identificativo dell'impianto, la quale si svilupperà nel perimetro complessivo, nel caso di moduli multipli. E' da prevedersi l'utilizzo del modello rappresentato a titolo esemplificativo nella Fig. n. 16, sviluppato su di un numero massimo di 2 multipli di cm. 70 x 100 se sovrapposti in verticale, da valutare in funzione del luogo di installazione nel caso della tabella orizzontale;
- tipo "stendardo": impianto realizzato con struttura portante in tubo di acciaio a sezione circolare verniciato color grafite opaco, la cui intelaiatura sarà completata da un traverso dello stesso tipo collegato ai montanti; nel pannello per l'affissione, da realizzarsi con materiale durevole, potrà altresì impiegarsi una cornice in metallo, di adeguata sezione. L'impianto dovrà inoltre essere completato da una tabella bifacciale con funzione di contenimento del numero identificativo dello stesso. Le dimensioni massime consentite sono ml. 1,40 x 2,00, come rappresentato a titolo esemplificativo nella Fig. n. 3.

2. E' vietato l'utilizzo degli impianti fissi tipo "poster".

TITOLO IV

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 41 - COMPETENZA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento, salvo che nei casi indicati dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

2. Fuori Centro Abitato, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, secondo il seguente ordine di competenze:

- per le strade e le autostrade statali alla direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade;
- per le autostrade in concessione alla società concessionaria;
- per le strade regionali provinciali e comunali o di proprietà di altri enti alle rispettive amministrazioni;
- per le strade militari al comando territoriale competente.

3. All'interno del Centro Abitato, di cui all'art. 2, la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione, è sempre del Comune.

4. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

ART. 42 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AL COMUNE

1. La domanda, da compilarsi sugli appositi moduli, sconta l'imposta di bollo, nella misura stabilita dalle leggi fiscali, e deve essere presentata al competente Settore Comunale, corredata dei seguenti documenti:

- a) progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in triplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia;
- b) bozzetto colorato in duplice copia del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
- c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante (2 fotografie da prospetti diversi);
- d) planimetria catastale in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si chiede

l'autorizzazione all'installazione;

e) autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 4.01.1968 n. 15, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare l'osservanza del limite del 15% di cui al precedente art. 14, che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.

2. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

3. Il Responsabile del procedimento, ai sensi del Capo II della Legge 07.08.1990 n. 241, è individuato nel Responsabile del Settore competente.

ART. 43 - CASI PARTICOLARI

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici, con carattere di temporaneità, la documentazione di cui al comma 1, lett. a),b),c),d),e) dell'art. precedente non deve essere presentata, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio. La documentazione di cui al punto d), se richiesta, può essere sostituita da una dichiarazione dell'interessato che attesti l'esatta posizione di collocazione.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento.

ART. 44 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato dal competente Settore Comunale entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune di Gaggio Montano.

2. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.

ART. 45 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E MODIFICA

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende assentita.

2. La procedura di cui sopra non si applica per gli interventi di modifica e sostituzione di cui al Titolo III.

ART. 46 - TERMINE DI VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni.

ART. 47 - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari è rinnovabile a condizione che la documentazione necessaria, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.

2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario l'intestatario dovrà far pervenire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara la persistenza degli elementi di cui all'art. 42, 1° comma, lett. e), e l'assenza di modifiche alla situazione in essere. L'autorizzazione si intende tacitamente prorogata di altri tre anni a far data dalla scadenza naturale dell'atto.

3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo, nonché qualsiasi altra modifica si intenda proporre, comporta il rispetto della procedura di cui all'art. 42.

4. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività, il subentrante è tenuto a presentare entro 30 gg. apposita domanda corredata dalla sola autodichiarazione autenticata che attesti quanto indicato nell'art. 42, 1° comma lett. e), e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.

ART. 48 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
- e) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle targhe professionali, di esercizio o pubblicitarie, dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante;
 - soggetto titolare;
 - numero dell'autorizzazione;
 - progressione km. del punto di installazione;
 - data di scadenza;
- f) sulle targhe concernenti attività professionali e strutture sanitarie dovrà essere saldamente fissata la targhetta di cui sopra, contenente tutti i dati elencati nell'art. 37, comma 2°.

2. In deroga al comma 1 lett. e) per le strade comunali la progressiva chilometrica è sostituita dall'indicazione del nome della via e del civico.

3. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

4. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto

la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

5. L'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati.

6. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione, successivamente alla conclusione della manifestazione o spettacolo pubblicizzato:

- a) entro 24 ore per i segni orizzontali reclamistici (art. 24);
 - b) entro 24 ore per i cartelli pubblicitari stradali (art. 17);
 - c) entro 24 ore per gli striscioni, locandine, standardi e bandiere (art. 23);
- ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

ART. 49 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
- d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- e) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa.

ART. 50 - NULLA OSTA TECNICO PER LA COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI IN VISTA DI STRADE COMUNALI

1. Nel caso in cui vengano collocati cartelli o altri mezzi pubblicitari in vista di strade di proprietà del Comune di Gaggio Montano, gli interessati al rilascio del nulla osta tecnico sono tenuti a presentare domanda al competente Settore Comunale allegando la documentazione di cui all'art. 42, 1° comma, lettere a), b), c) e d).

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda verrà rilasciato il nulla osta o il diniego dello stesso.

ART. 51 – RIMOZIONE, VIGILANZA E SANZIONI

1. Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto l'autorizzazione all'installazione sono abusivi. Sono abusivi anche gli impianti per i quali si è provveduto a revoca dell'autorizzazione.

2. Per rimozione di impianti abusivi, vigilanza e sanzioni si fa rinvio a quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

**ART. 52 - SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI
DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nonchè per la mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 1000 da irrogare ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689. Le violazioni riguardano:

- a) installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione;
- b) mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

2. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si siano verificati danni a terzi o al Comune.

**ART. 53 - SANZIONE ACCESSORIA DELLA RIMOZIONE DI
MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI**

1. Alle violazioni delle norme del presente regolamento che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente, che sarà applicata con ordinanza del Sindaco, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.

2. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i trenta giorni dalla notifica.

3. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato.

ART. 54 - RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

1. Nel momento in cui l'autorizzazione cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.

2. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 55 - NORMA TRANSITORIA

1. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

ART. 56 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia.

2. L'adeguamento alle norme specifiche contenute nel presente regolamento per tutti gli altri mezzi pubblicitari esistenti al momento della sua entrata in vigore, dovrà essere effettuato in caso di qualsiasi loro modifica e/o sostituzione anche parziale di uno degli elementi costituenti.

3. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa generale.